SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 2005.

Annullamento straordinario a tutela dell'unità dell'ordinamento, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della deliberazione del consiglio comunale di Genova n. 105 del 27 luglio 2004, in materia di elettorato attivo e passivo per gli immigrati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 19, 30, 38 e 49 dello statuto del comune di Genova come modificati dalla deliberazione n. 105 in data 27 luglio 2004 del consiglio comunale di Genova, nelle parti in cui estendono agli stranieri extracomunitari il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni comunali e per quelle circoscrizionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 16 marzo 2005, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, della deliberazione del consiglio comunale di Genova n. 105 del 27 luglio 2004, nella parte in cui dispone la modifica degli articoli 19, 30, 38 e 49 dello statuto del comune di Genova.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a La Maddalena, addì 17 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 59

05A08651

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 agosto 2005.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Rovigo - Quadriennio 2005/2009. (Decreto n. 10/05).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il decreto n. 4/2001 del direttore *pro tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale INPS per il quadriennio 2001/2005;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto inoltre, l'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 di unificazione degli ex uffici periferici del Ministero del lavoro nelle direzioni regionali o provinciali del lavoro;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Tenuto conto tra l'altro del rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, già previsto per il consiglio di amministrazione INPS (art. 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970);

Considerato:

che, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi vengono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti in Provincia;

che per una corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle OO.SS. occorre stabilire, in via preventiva i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti (circ. Ministero lavoro n. 14/95 dell'11 gennaio 1995):

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole OO.SS.;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla risoluzione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

Acquisiti a mezzo di apposito interpello dalle OO.SS. dei lavoratori (autonomi e non) e dei datori di lavoro della provincia gli elementi utili per la valutazione del grado di rappresentatività delle stesse a livello locale;

Esaminate le rilevazioni statistiche relativamente al biennio 2002/2004, che danno conto della consistenza del ricorso da parte delle singole organizzazioni sociali della provincia alle attività istituzionali dell'ufficio (trattazione vertenze individuali e plurime - deposito accordi e contratti - costituzione collegi conciliazione ex art. 7 legge n. 300/1970 - procedure per il ricorso agli ammortizzatori sociali ecc. ecc.) per l'espletamento delle loro funzioni di assistenza, consulenza e rappresentanza dei soggetti associati;

Sentite, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 le OO.SS. di categoria;

Considerato che, ai fini della ripartizione dei componenti di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, sono risultati prevalenti nell'economia provinciale i settori dell'agricoltura, del secondario e del terziario e che rispetto a ciò, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle valutazioni, compiute alla stregua dei criteri precedentemente indicati, sono risultate maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni datoriali: Associazione agricoltori della provincia di Rovigo, Associazione polesana coltivatori diretti, C.I.A. Confederazione italiana agricoltori, Associazione degli industriali della provincia di Rovigo, ASCOM-APAR, CONFESERCENTI, CNA, UPA-CASA;

Considerato ancora che dagli esiti dell'istruttoria e dalla valutazione che parimenti si è effettuata, alla stregua dei criteri di cui prima, sono risultate maggiormente rappresentative, a livello provinciale, le OO.SS. dei lavoratori CGIL-CISL-UIL;

Ritenuto di dover assicurare un pluralismo quanto più significativo alle associazioni sindacali che presentano una rilevanza maggioritaria;

Viste le designazioni pervenute dalle varie associazioni;

Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di conseguenza, così

Decreta:

Il comitato provinciale INPS di Rovigo è ricostituito come segue:

A. Rappresentanti dei lavoratori:

1) Fregnan Mario - CGIL - designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

2) Ceccolin Maurizio - CGIL - designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

3) Malagugini Vincenzo - CGIL - designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

4) Moschin Claudio - CGIL - designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

5) Remoto Amedeo - CISL - designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

6) Pavanello Alessandro - CISL - designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

7) Mazzucato Guerrino - CISL - designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

8) Vallin Carlo - CISL - designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

9) Previato Claudia - UIL - designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

10) Del Conte Antonio - UIL - designato congiuntamente da CGIL - CISL - UIL;

11) Pavan Adriano - Dir. azienda - designato dalla Confederazione italiana dirigenti di azienda - Unione regionale per il Veneto;

B. Rappresentanti dei datori di lavoro:

1) Destro Gregorio - Associazione agricoltori - designato congiuntamente dalle Associazioni agricole della provincia di Rovigo (Associazione agricoltori della provincia di Rovigo, Associazione polesana coltivatori diretti, C.I.A. Confederazione italiana agricoltori);

2) Nalin Antonio - Associazione industriali - designato dall'Associazione industriali della provincia di Rovigo;

3) Spinello Giocondo - Apar - designato congiuntamente da ASCOM, APAR, CONFESERCENTI, CNA UPA-CASA di Rovigo;

C. Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) Sacchetto Guido - Coltivatori diretti - designato congiuntamente dalle Associazioni agricole della provincia di Rovigo (Associazione agricoltori della provincia di Rovigo, Associazione polesana coltivatori diretti, C.I.A. Confederazione italiana agricoltori);

2) Berti Lucia F. - Confesercenti - designato congiuntamente da ASCOM, APAR, CONFESERCENTI, CNA UPA-CASA di Rovigo;

3) Tosi Mauro Giovanni - CNA - designato congiuntamente da ASCOM, APAR, CONFESERCENTI CNA UPA-CASA di Rovigo;

D. Il direttore *pro tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

E. Il direttore *pro tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Rovigo;

F. Il direttore *pro tempore* della sede provinciale INPS di Rovigo.

Il comitato nella composizione di cui prima a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, ha la durata di quattro anni a decorrere dal 1º settembre 2005.

Il presente decreto a norma dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 19 agosto 2005

Il direttore provinciale: BORTOLAN

05A08579

DECRETO 19 agosto 2005.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Rovigo e della speciale commissione per gli esercenti attività commerciali (articoli 44 e 46, legge 9 marzo 1989, n. 88). Quadriennio 2005/2009. (Decreto n. 11/05).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989 n. 88, nonché l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 4/2001 in data 28 giugno 2001 a firma del direttore *pro tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

Visto il proprio decreto n. /2005, con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 2005/2009, il comitato provinciale INPS di Rovigo;

Acquisiti, anche a mezzo di apposito interpello, dati ed elementi di valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni di categoria interessate al presente provvedimento (lavoratori autonomi: esercenti attività commerciali);

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni più rappresentative della categoria suddetta, individuate anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali di lavoro;

partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti di lavoro;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni predette, come individuate in base agli elementi di cui prima nonché a quelli desunti dalle rilevazioni statistiche curate dall'ufficio in relazione alle attività istituzionali svolte;

Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di conseguenza, così

Decreta:

A. La speciale commissione per gli esercenti attività commerciali viene ricostituita come segue:

Berti Lucia F. - Confesercenti - presidente;

Antonella Savogin - Ascom;

Arnaldo Morato - Ascom;

Bruno Meneghini - Ascom;

Carla Busson - Ascom;

designati congiuntamente dalle associazioni di categoria degli imprenditori autonomi, comparto commercio ed artigianato (Ascom, Confesercenti, C.N.A, APAR, UPA-CASA);

il direttore *pro tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

il direttore *pro tempore* della sede provinciale INPS di Rovigo;

il direttore *pro tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Rovigo.

B. La commissione avrà la medesima durata del comitato provinciale INPS di Rovigo, come ricostituito con provvedimento n. 10/2005.

C. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro sessanta giorni.

Rovigo, 19 agosto 2005

Il direttore provinciale: BORTOLAN

05A08580

DECRETO 19 agosto 2005.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Rovigo e della speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni (articoli 44 e 46, legge 9 marzo 1989, n. 88). Quadriennio 2005/2009. (Decreto n. 12/05).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989 n. 88, nonché l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 4/2001 in data 28 giugno 2001 a firma del direttore *pro tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

Visto il proprio decreto n. /2005, con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 2005/2009, il comitato provinciale INPS di Rovigo;

Acquisiti, anche a mezzo di apposito interpello dati ed elementi di valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni di categoria interessate al presente provvedimento (lavoratori autonomi: coltivatori diretti, mezzadri e coloni);

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni più rappresentative della categoria suddetta, individuate anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali di lavoro;

partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti di lavoro;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni predette, come individuate in base agli elementi di cui prima, nonché a quelli desunti dalle rilevazioni statistiche curate dall'ufficio in relazione alle attività istituzionali svolte;

Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di conseguenza, così

Decreta:

A. La speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni viene ricostituita come segue:

Sacchetto Guido - Coldiretti - Presidente;

Bertoli Vittorio - Coldiretti;

Biscaro Antonio - Coldiretti;

Barbierato Maria Grazia - Associazione agricoltori;

Piasentini Cristina - C.I.A.;

designati congiuntamente dalle Associazioni agricole della provincia di Rovigo (Associazione agricoltori della provincia di Rovigo, Associazione polesana coltivatori diretti, C.I.A. Confederazione italiana agricoltori);

il direttore *pro tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

il direttore *pro tempore* della sede provinciale INPS di Rovigo;

il direttore *pro tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Rovigo.

B. La commissione avrà la medesima durata del comitato provinciale INPS di Rovigo, come ricostituito con provvedimento n. 10/2005.

C. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro sessanta giorni.

Rovigo, 19 agosto 2005

Il direttore provinciale: BORTOLAN

05A08581

DECRETO 19 agosto 2005.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Rovigo e della speciale commissione per gli artigiani (articoli 44 e 46, legge 9 marzo 1989, n. 88). Quadriennio 2005/2009. (Decreto n. 13/05).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto n. 4/2001 in data 28 giugno 2001 a firma del direttore *pro tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

Visto il proprio decreto n. /2005, con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 2005/2009, il comitato provinciale INPS di Rovigo;

Acquisiti, anche a mezzo di apposito interpello, dati ed elementi di valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni di categoria interessate al presente provvedimento (lavoratori autonomi: artigiani);

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni più rappresentative della categoria suddetta, individuate anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla trattazione delle controversie individuali di lavoro;

partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti di lavoro;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni predette, come individuate in base agli elementi di cui prima nonché a quelli desunti dalle rilevazioni statistiche curate dall'ufficio in relazione alle attività istituzionali svolte;

Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di conseguenza, così

Decreta:

A. La speciale commissione per gli artigiani viene ricostituita come segue:

Mauro Tosi - CNA - Presidente;

Domingo Mastella - CNA;

Daniela Turcato - CNA;

Mirko Rossini - APAR;

Lauro Zanirato - UPA-CASA;

designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria degli imprenditori autonomi, comparto commercio ed artigianato (Ascom, Confesercenti, C.N.A, APAR, UPA-CASA);

il direttore *pro tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

il direttore *pro tempore* della sede provinciale INPS di Rovigo;

il direttore *pro tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Rovigo.

B. La commissione avrà la medesima durata del comitato provinciale INPS di Rovigo, come ricostituito con provvedimento n. 10/2005.

C. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro sessanta giorni.

Rovigo, 19 agosto 2005

Il direttore provinciale: BORTOLAN

05A08582

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 15 luglio 2005.

Modalità di presentazione delle proposte di progetto relative al programma comunitario LIFE «Ambiente», per l'annualità 2006.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1682/2004 del 15 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 308 del 5 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 1655/2000 del 17 luglio 2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE);

Visto l'invito della Commissione europea a presentare proposte di progetto per il programma LIFE Ambiente 2005-2006 (2005/C 149/10) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 149 del 21 giugno 2005;

Considerato che viene demandata allo Stato membro la competenza a fissare la data entro cui debbono essere presentate le proposte volte a partecipare alla selezione di LIFE Ambiente 2005-2006;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio delle proposte di cofinanziamento relative al programma comunitario LIFE «Ambiente» per l'annualità 2006 è fissato al 30 settembre 2005.

Art. 2.

Le proposte di cui all'art. 1, redatte in tre copie su carta identiche e complete, ciascuna recante le firme originali, ed una copia su dischetto o CD-ROM, secondo le istruzioni contenute nella guida per la richiesta edita dalla Commissione europea (versione 2005), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19,30 del giorno 30 settembre 2005 al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma.

La guida per la richiesta è disponibile sul sito internet della Commissione europea all'indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/life-env_call2006/index.htm

e sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio all'indirizzo:

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/programmi_comunitari/lifeambiente/lifeambiente2006.asp

Ulteriori informazioni saranno disponibili nella sezione dedicata a Life Ambiente del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio all'indirizzo:

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/programmi_comunitari/lifeambiente/life.asp

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2005

Il Ministro: MATTEOLI

05A08552

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H,* punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F,* punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della regione Abruzzo - Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Abruzzo provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione: «Montepulciano d'Abruzzo» (tipologie «Montepulciano d'Abruzzo» rosso e «Montepulciano d'Abruzzo» cerasuolo; «Trebbiano d'Abruzzo».

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08640

DECRETO 29 agosto 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H,* punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F,* punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n);*

Visto l'attestato dell'assessorato agricoltura della regione Piemonte con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare V.Q.P.R.D., appresso specificati, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Alta Langa»;

«Asti»;

«Brachetto d'Acqui» o «Acqui»;

«Dolcetto d'Acqui»;

«Erbaluce di Caluso» o «Caluso»;

«Carema»;

«Canavese

«Gavi» o «Cortese di Gavi»;

«Ghemme»;

«Gattinara»

«Boca»;

«Bramaterra»;

«Fara»;

«Lessona»;

«Sizzano»;

«Colline Novaresi»

«Coste della Sesia».

2. Le operazioni di arricchimento, per i V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate alla elaborazione dei V.S.Q.P.R.D., di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono autorizzate per la varietà di vite appresso indicate:

Albarossa, Aleatico, Ancellotta, Arneis, Avana, Avarengo, Barbera, Barbera b., Becuet n. , Bonarda, Brachetto, Bussanello, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Chatus, Ciliegiolo, Cortese, Croatina, Dolcetto, Doux d'Henry, Durasa, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamay, Grignolino, Lambrusca di Alessandria, Malvasia di Casorzo, Malvasia di Schierano, Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato bianco, Moscato nero di Acqui, Muller Thurgau, Nascetta, Nebbiolo, Neretta cuneese, Neretto di Bairo, Pelaverga, Pelaverga Piccolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Plassa, Quagliano, Riesling, Riesling italico, Rossese Bianco b, Ruchè, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Syrha, Timorasso, Traminer aromatico, Uva rara, Uvalino, Vespolina.

Dette operazioni debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08641

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 agosto 2005.

Modifica del decreto 14 giugno 2005 relativo alla gestione commissariale della società cooperativa «Grafica Italiana», in Bari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b),* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale, ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto della comunicazione del commissario governativo con cui si fa rilevare l'erronea indicazione nel decreto ministeriale 14 giugno 2005, sia della denominazione sociale che del codice fiscale della cooperativa «Grafica Italiana» con sede in Bari;

Tenuto conto che la denominazione esatta della cooperativa in questione è cooperativa «Grafica Italiana» e non «Cooperativa edilizia Grafica Italiana» e che il codice fiscale esatto è 05359440723 e non 0539440723;

Ravvisata la necessità di provvedere alle suddette rettifiche;

Decreta:

1. La denominazione sociale della «Cooperativa edilizia Grafica Italiana» è rettificata in cooperativa «Grafica Italiana»;

2. Il codice fiscale della cooperativa «Grafica Italiana» è rettificato come segue: 05359440723.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A08591

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Basilicata - Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03 - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 113/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177, come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che reca precisazioni in merito ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Basilicata, la «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare le altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli Istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Vista la nota 22 luglio 2004, n. 462, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulla «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano Ginosa — lotto secondo — Completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, con prescrizioni e programma interferenze, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che il Dipartimento del Tesoro con nota n. 100408 del 29 settembre 2004 ha trasmesso, ai fini istruttori, la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1375 del 29 settembre 2004 nella quale si sostiene che i Consorzi di bonifica rientrano nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche sulla base di diverse motivazioni;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento in esame consiste nella «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03»;

che le caratteristiche tecniche delle principali opere da realizzare sono in sintesi le seguenti:

intubamento dell'adduttore Bradano, da Masseria Castrignano alla vasca terminale del sifone Acquafetente, per circa 8,5 km e dell'adduttore San Marco Venella, per circa 9,4 km con tubazioni in acciaio del diametro variabile da 2400 mm a 600 mm;

ristrutturazione del canale a pelo libero, dalla vasca terminale sopra citata al nodo di Girifalco, per circa 1,4 km;

ristrutturazione della galleria iniziale dall'invaso di San Giuliano al ponte Santa Lucia;

opere accessorie per garantire maggiore funzionalità e sicurezza alle opere stesse;

che l'opera, ai sensi della legge regionale n. 47/1998, è stata esclusa dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, a seguito di decisione della regione Basilicata - Dipartimento ambiente e territorio - Ufficio di compatibilità ambientale, espressa con determinazione dirigenziale 75F2003d1402 del 18 novembre 2003, ed è stata sottoposta alla fase di verifica ambientale;

che il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, nella qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto definitivo, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, alle amministrazioni ed agli enti interessati, nonché ai soggetti interferenti;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, ha convocato apposita Conferenza dei servizi, tenutasi in data 29 aprile 2004;

che le amministrazioni, gli enti e i soggetti interferenti interessati hanno formulato una serie di prescrizioni riportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; nell'allegato 1 alla presente delibera;

che il Dipartimento infrastrutture e mobilità della regione Basilicata, in data 13 gennaio 2003, con parere n. 388, ha ritenuto il progetto definitivo conforme alla normativa vigente e meritevole di approvazione, in linea tecnica ed economica, con prescrizioni;

che il presidente della regione Basilicata, con nota 28 gennaio 2004 n. 9/8002, ha espresso parere di conformità in relazione alla localizzazione delle opere, sulla base di quanto comunicato dal responsabile unico del procedimento in ordine all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni rilasciati dagli enti ed amministrazioni comunali interessati;

che l'Autorità di bacino della Basilicata, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ha provveduto a far pubblicare comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e che nel termine di sessanta giorni non sono pervenute osservazioni;

sotto l'aspetto attuativo:

che quale soggetto aggiudicatore è stato designato dal presidente della regione Basilicata, con nota 21 aprile 2004 n. 95128/8002, il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto;

che, ai sensi della propria delibera n. 143/2002, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP G87H04000030001;

che sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le prescrizioni e il programma interferenze di cui all'allegato n. 1;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento è di 31.874.528 euro, di cui 5.289.536 euro per IVA, a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002;

che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non evidenzia per l'opera in argomento un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in considerazione delle caratteristiche tecniche e normative del settore;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi del disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato — con le prescrizioni e il programma interferenze proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03» per un importo di 31.874.528 euro comprensivo di IVA.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da attuare in sede di progettazione esecutiva e prescrizioni da attuare nella fase di realizzazione.

È altresì approvato il programma della risoluzione delle interferenze predisposto dal citato Ministero in relazione alle osservazioni pervenute dagli enti gestori e riportato nel citato allegato 1.

2. Concessione contributo.

2.1 È assegnato al Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto il finanziamento, in termini di volume di investimento, di 31.874.528 euro, così articolato:

anno 2005: 19.374.528 euro;

anno 2006: 12.500.000 euro.

L'onere relativo a ciascuna annualità viene imputato sul limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003 per la stessa annualità. La quota del contributo non potrà comunque superare l'importo di 1,730 Meuro per il limite di impegno relativo all'anno 2005 e l'importo di 1,116 Meuro per il limite di impegno relativo all'anno 2006.

3. Clausole finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo dell'intervento relativo alla «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03» approvato con la presente delibera.

3.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.

3.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizza-

zione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.5 Il CUP G87H04000030001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 143/2002, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 205

ALLEGATO 1

RISTRUTTURAZIONE DELL'ADDUTTORE IDRAULICO SAN GIULIANO-GINOSA - COMPLETAMENTO DELLE OPERE PRINCIPALI DI CUI AL PROGETTO BAS 03 PROGETTO DEFINITIVO

Prescrizioni

Ambientali.

In fase di redazione del progetto esecutivo:

1) dovranno essere dettagliatamente studiate, in fase di progettazione esecutiva, le opere di mitigazione (con riferimento a tutti i manufatti fuori terra) e ripristino ambientale e morfologico, con modalità di «conservazione, miglioramento e ripristino» che garantiscano il più possibile il mantenimento delle caratteristiche originarie dei luoghi. Particolare attenzione si richiede per la riqualificazione ambientale dell'area della Masseria S. Marco. Per tale area dovranno essere descritti gli interventi di progetto e le misure di mitigazione e/o le eventuali modifiche necessarie a ridurre l'impatto che gli interventi determineranno sul complesso di elevato interesse storico architettonico. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) per il completamento da realizzare si ritiene opportuno segnalare la necessità di limitare le opere provvisorie di cantiere al fine di contenere la fascia di ingombro nel tratto compreso fra la Masseria S. Marco e l'attraversamento del Bradano e di mitigare l'impatto percettivo che l'intervento produrrebbe al sito visibile dalla s.p. 175 e le strade Matera Metaponto. Particolare attenzione dovrà essere praticata nell'attraversamento della parte sottostante la Masseria S. Marco, emergenza architettonica rurale a vincolo percettivo. Sarà opportuno in questo caso ridurre la fascia di ingombro e prevedere il recupero del sito (pianura su cui sorge l'emergenza, scarpata e strada statale sottostante), mediante la messa a dimora di specie arboree ed arbustive tipiche della macchia mediterranea (Leccio, Acero campestre, Corbezzolo, Fillirea, Lentisco, Biancospino, etc.). Per quanto attiene l'eventuale presenza di interventi costeggianti filari di Eucaliptus (con esclusione del tratto prospiciente il distributore «Basile Petroli»), sarà opportuno distaccarsi da questi in modo da evitare di danneggiarli, consentendo l'abbattimento nel numero necessario nell'attraversamento ortogonale alla condotta. Lo stato dei luoghi sarà ripristinato contestualmente alla realizzazione delle opere. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione;

3) dovrà essere prodotta una sequenza fotografica *ante* e *post operam*, con i medesimi coni visuali, che documenti lo stato dei lavori finali in rapporto alla situazione precedente i lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

4) inviare la certificazione di avvenuta pubblicazione del progetto così come stabilito all'art. 21 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, all'Ufficio foreste e tutela del territorio della regione Basilicata, dal quale risulti che non siano state presentate opposizioni. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione;

5) prevedere la riprofilatura del terreno, dopo l'interramento della condotta, come preesistente. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione;

6) prevedere la realizzazione dei ripristini geomorfologici e vegetazionali mediante tecniche di ingegneria naturalistica e l'uso di essenze erbacee, arbustive ed arboree di tipo autoctono certificato di ecotipi locali di provenienza regionale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

In fase di realizzazione:

7) comunicare alla Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata la data di inizio lavori con un preavviso di trenta giorni. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

8) prima dell'inizio dei lavori, procedere ad un sopralluogo congiunto fra Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Potenza, impresa aggiudicataria, direzione lavori, e funzionari regionali, al fine di meglio valutare in loco situazioni ed aspetti esecutivi non facilmente verificabili dagli elaborati progettuali. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

9) comunicare all'Ufficio foreste e tutela del territorio ed all'Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio la data di inizio e ultimazione dei lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione;

10) prima dell'inizio dell'intervento, sarà individuata su indicazione del soggetto aggiudicatore una ditta specializzata in possesso di iscrizione SOA per la categoria OS 25, il cui *curriculum* dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

11) per assicurare la sorveglianza archeologica la ditta, di cui al punto precedente, individuerà archeologi, il cui *curriculum* dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata. Per il medesimo scopo, la ditta, metterà a disposizione anche operai specializzati. Nel corso dei lavori di movimento di terra, per ogni escavatore sarà assicurata la presenza contestuale di un archeologo e di un operaio specializzato. La Soprintendenza assumerà la direzione scientifica degli interventi e disporrà le

modalità di esecuzione degli scavi archeologici che dovessero rendersi necessari e i cui oneri saranno a carico dell'ente appaltante. A conclusione degli interventi di verifica archeologica, l'ente appaltante dovrà apportare tutte le eventuali modifiche al progetto che dovessero rendersi necessarie per assicurare adeguatamente la tutela archeologica dell'area. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

12) ridurre al minimo i movimenti di terra che, comunque, devono essere contenuti nell'ambito del progetto. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione;

13) garantire l'esito dei lavori di ripristino fino al definitivo affrancamento dell'impianto. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione;

14) effettuare il taglio delle piante, nei boschi trattati a ceduo, lungo la fascia di servizio, in modo da favorire un pronto ricaccio delle ceppaie. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione;

15) proteggere le ceppaie dal transito delle macchine operatrici con l'adozione di idonei accorgimenti. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione;

16) attenersi alle direttive che l'Ufficio foreste e tutela del territorio dovesse imporre in corso di esecuzione dei lavori, in modo particolare alla verifica dello stato di stabilità dei versanti interessanti dei lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Tecniche:

17) gli elaborati grafici ed i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti redatti ai sensi degli articoli 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ed allegati al progetto, pur rappresentando in modo sufficiente gli interventi da eseguire ed i materiali da utilizzare, dovranno essere rielaborati, prima dell'appalto, secondo le prescrizioni tecniche contenute nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e nella D.G.R. 4 novembre 2003, n. 2000. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Programma interferenze:

18) il soggetto aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle relative interferenze con le opere esistenti, ai seguenti enti:

provincia di Matera;

comune di Bernalda;

comune di Montescaglioso.

Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

ALLEGATO 2

RISTRUTTURAZIONE DELL'ADDUTTORE IDRAULICO SAN GIULIANO-GINOSA - COMPLETAMENTO DELLE OPERE PRINCIPALI DI CUI AL PROGETTO BAS 03 PROGETTO DEFINITIVO

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che — oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 — preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione — vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 — l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche — di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

3) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle subaffidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorità giudiziaria.

05A08547

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Fondo sanitario nazionale 2003 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni della quota di cui alla lettera *c)* della delibera CIPE 14 marzo 2003, n. 8, per il finanziamento dell'esclusività di rapporto per gli ospedali classificati religiosi, gli IRCCS, la componente universitaria delle aziende miste e dei policlinici. (Deliberazione n. 51/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 143, in base alla quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 34, comma 3, come modificate dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 3;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi della legge n. 662/1996, art. 34, comma 3 e art. 1, comma 144, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'Accordo 8 agosto 2001 con il quale il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno convenuto, nell'ambito della somma globalmente definita al punto 6 dell'atto stesso pari a 2.000 miliardi (euro 1.032.913.798,18) per l'anno 2003, di determinare al punto 17 di detto accordo le risorse da ricomprendere per far fronte «ai maggiori oneri relativi alle spese per l'esclusività di rapporto per gli ospedali classificati religiosi, gli IRCCS, la componente universitaria delle aziende miste e dei policlinici»;

Vista la propria delibera 14 marzo 2003, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003), concernente la quota di parte corrente del Servizio sanitario nazionale relativa all'anno 2003, che ha accantonato l'importo di euro 147.416.940 per il finanziamento dell'esclusività di rapporto per gli ospedali classificati religiosi, gli IRCCS, la componente universitaria delle aziende miste e dei policlinici, in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni il 16 dicembre 2004, rep. n. 2157;

Vista la proposta del Ministero della salute di riparto della somma di euro 147.416.940, in base al numero delle unità di personale aventi diritto all'indennità;

Delibera:

A valere sull'accantonamento previsto dalla delibera CIPE 14 marzo 2003, n. 8, citata in premessa, è ripartita fra le regioni interessate la somma di euro 147.416.940 per il finanziamento dell'esclusività di rapporto per gli ospedali classificati religiosi, gli IRCCS, la componente universitaria delle aziende miste e dei policlinici.

Tali importi risultano specificati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 27 maggio 2005

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 253

ALLEGATO

FSN 2003 - Ripartizione residuo riequilibrio ex Accordo 8 agosto 2001

Regioni	Importi (in euro)
Piemonte	8.392.042
Valle d'Aosta	—
Lombardia	33.347.326
Bolzano	—
Trento	—
Veneto	6.281.763
Friuli-Venezia Giulia	—
Liguria	7.402.337
Emilia-Romagna	6.592.579
Toscana	5.823.718
Umbria	1,186.010
Marche	1.676.772
Lazio	36.079.239
Abruzzo	1.046.961
Molise	—
Campania	15.884.353
Puglia	10.894.933
Basilicata	—
Calabria	220.843
Sicilia	11.622.897
Sardegna	965.167
TOTALE . . .	147.416.940

05A08549

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Patti territoriali per l'occupazione - Programma aggiuntivo: proroga. (Deliberazione n. 57/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere 9 luglio 1998, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998) e 21 dicembre 1999, n. 206 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40/2000) con le quali, per l'attuazione dei patti territoriali per l'occupazione compresi nel programma operativo multiregionale «Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione» (di seguito indicato come POM), di cui alla decisione della Commissione europea C(1998) n. 3978 del 29 dicembre 1998, sono stati autorizzati:

il cofinanziamento nazionale pubblico per il periodo 1998-1999 di 271,600 miliardi di lire (pari a circa 140 milioni di euro) a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* 16 aprile 1987, n. 183;

la finalizzazione ad un «Programma aggiuntivo» di un importo pari a 256,800 miliardi di lire (euro 132.626.131,69), a valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208;

il finanziamento, per un importo complessivo di 100 miliardi di lire (euro 51.645.689,91), del Patto territoriale «Sangro Aventino», localizzato nella regione Abruzzo, compreso nel POM, finanziato con risorse nazionali (legge 20 dicembre 1996, n. 641, e legge n. 208/1998);

l'assegnazione al Patto territoriale «Appennino Centrale», riconosciuto come patto territoriale per l'occupazione da parte della Commissione europea, della somma di 100 miliardi di lire (euro 51.645.689,91);

Vista la propria delibera 29 settembre 2002, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2002), con la quale è stata decisa l'assegnazione al Programma aggiuntivo dei patti territoriali per l'occupazione delle risorse già previste dalla citata delibera n. 71/1998, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi in corso di attuazione ed ottimizzare i risultati del POM attraverso il finanziamento di azioni di sistema, destinando, in particolare, agli «interventi per l'attuazione» l'importo di euro 3.064.864,4;

Vista la propria delibera 19 dicembre 2003, n. 128 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/2004), con la quale sono state rideterminate le risorse finanziarie relative agli interventi per l'attuazione del Programma aggiuntivo, con un incremento pari a euro 1.633.000;

Viste le note n. 0012250 del 22 aprile 2005 e n. 0015695 del 23 maggio 2005 del competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, con le quali viene trasmessa la relazione sullo stato di avanzamento del Programma aggiuntivo al 31 dicembre 2004, e viene richiesta la proroga al 31 dicembre 2007 del termine per la realizzazione delle azioni di sistema nazionali e locali previste nell'ambito di detto programma;

Considerato che gli interventi di completamento sono stati conclusi nei termini previsti e che su dette iniziative sono in corso gli accertamenti finali di spesa che hanno permesso una prima rideterminazione delle risorse liberate destinabili alla riprogrammazione ed implementazione delle azioni di sistemi locali;

Considerato che nell'ambito delle azioni di sistema nazionale sono emerse interessanti possibilità di partecipazione a progetti di rilevanza europea e internazionale;

Ritenuto che, per la loro attuazione, le azioni di sistema locali e nazionali richiedono tempi eccedenti quelli fissati con la citata delibera n. 83/2002;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Il termine per la realizzazione delle azioni di sistema nazionali e locali, individuate nell'ambito del «Programma aggiuntivo - Patti territoriali per l'occupazione», viene prorogato al 31 dicembre 2007.

2. Il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze riferirà annualmente a questo Comitato sullo stato di avanzamento del Programma aggiuntivo.

Roma, 27 maggio 2005

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 252

05A08548

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso, relativo all'emissione di una nuova serie di buoni fruttiferi postali ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti Società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 4 settembre 2005, ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla «18 A».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

05A08590

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501205/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.